

<p>Informazione Regolamentata n. 30017-21-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 11:45:17</p>	<p>MTF</p>
--	---	------------

Societa' : BANCA POPOLARE ALTO ADIGE

Identificativo : 176014

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VOLKSBANKN02 - Nardone

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 11:45:17

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 11:50:06

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicazione di avvio dell'operazione straordinaria di acquisto in buyback

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Volksbank: comunicazione di avvio a partire dal 30 giugno 2023 dell'operazione straordinaria di acquisto in *buyback* di azioni proprie e definizione delle relative modalità attuative.

In data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Volksbank, che ha deliberato di procedere con l'avvio dell'operazione straordinaria di acquisto in *buyback* di azioni proprie (controvalore massimo 15 milioni di euro) e ne ha definito le relative modalità attuative.

Facendo seguito al comunicato stampa del 3 e 6 marzo 2023, nonché a quanto preannunciato nel comunicato stampa del 1° aprile 2023, e in linea con quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 1° aprile 2023, in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Volksbank ha deliberato di avvalersi dell'autorizzazione rilasciata nel corso della già menzionata adunanza dell'Assemblea, e di aver definito, nel corso della medesima delibera, le modalità attuative relative all'esecuzione del *buyback*, da effettuarsi sul Sistema Vorvel.

Il presente comunicato è redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 del Regolamento MAR e 144-*bis*, co. 3 del Regolamento Emittenti.

Titoli oggetto di riacquisto

Il *buyback* ha ad oggetto le azioni ordinarie emesse dalla Banca (ISIN: IT0003458640), prive di valore nominale e negoziate sul Sistema Vorvel.

Intermediario incaricato

La Banca ha conferito a Equita Sim S.p.a. ("l'Intermediario incaricato") l'incarico di intermediario terzo ai fini dell'esecuzione del *buyback*.

Finalità

Il *buyback* intende assolvere ad una pluralità di funzioni convergenti, idonee a rispondere a esigenze ed interessi differenziati, secondo quanto diffusamente descritto nella Relazione CdA (cfr. par. 2.2. A)).

Modalità di effettuazione degli acquisti

Le operazioni di acquisto nell'ambito del *buyback* verranno effettuate nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, ovverosia sul Sistema Vorvel, secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli ordini di acquisto saranno immessi dall'Intermediario incaricato nella fase di *pre-asta* delle date definite dal Sistema Vorvel per lo svolgimento delle aste nel periodo di durata del *buyback* (tutte cadenti nella giornata di venerdì) e, in particolare, nelle seguenti date:

- 30/06/2023	- 07/07/2023	- 14/07/2023	- 21/07/2023
- 28/07/2023	- 04/08/2023	- 11/08/2023	- 18/08/2023
- 25/08/2023	- 01/09/2023	- 08/09/2023	- 15/09/2023
- 22/09/2023	- 29/09/2023	- 06/10/2023	- 13/10/2023
- 20/10/2023	- 27/10/2023	- 03/11/2023	- 10/11/2023
- 17/11/2023	- 24/11/2023	- 01/12/2023	- 08/12/2023
- 15/12/2023	- 22/12/2023	- 29/12/2023	- 05/01/2024
- 12/01/2024	- 19/01/2024	- 26/01/2024	- 02/02/2024
- 09/02/2024	- 16/02/2024	- 23/02/2024	- 01/03/2024

Il periodo di durata del *buyback* (e di conseguenza il numero di aste in cui l'Intermediario incaricato immetterà ordini di acquisto) potrebbe essere ridotto in caso di raggiungimento anticipato dell'ammontare massimo di 15 milioni di euro di azioni acquistate.

In considerazione dell'impossibilità di conoscere in anticipo il prezzo a cui verranno concluse tutte le operazioni di acquisto, il numero di azioni oggetto del *buyback* non è allo stato identificabile, come meglio rappresentato nella seguente relazione illustrativa.

Ulteriori informazioni

Le operazioni di acquisto effettuate nell'ambito del *buyback* formeranno oggetto di informativa *ex-post* al mercato nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in particolare, attraverso una rendicontazione settimanale.

Eventuali successive modifiche al *buyback*, incluse eventuali sospensioni o interruzioni, nonché la conclusione dello stesso, saranno tempestivamente rese note al pubblico.

Si rammenta che l'Intermediario incaricato è stato, altresì, incaricato dalla Banca di svolgere attività di sostegno della liquidità relativamente alle azioni emesse dalla Banca sul Sistema Vorvel (c.d. *liquidity provider*). Al fine di garantire che le condizioni di formazione dei prezzi risultino sempre fisiologiche, a partire dal momento dell'avvio del *buyback* sarà sospesa l'attività dell'Intermediario incaricato quale *liquidity provider* sino all'esaurimento del *buyback*.

Per maggiori dettagli in merito al *buyback* su cui verte il presente comunicato, si rinvia all'allegata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

Operazione straordinaria di *buyback* di azioni proprie

Relazione illustrativa

Bolzano, 28 aprile 2023

Premessa

Facendo seguito al comunicato stampa del 3 e 6 marzo 2023, nonché a quanto preannunciato nel precedente comunicato stampa del 1° aprile 2023, e in linea con quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 1° aprile 2023, in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Volksbank ha deliberato di avvalersi dell'autorizzazione rilasciata nel corso della già menzionata adunanza dell'Assemblea, e di aver definito, nel corso della medesima delibera, le modalità attuative relative all'esecuzione del *buyback*, da effettuarsi sul Sistema Vorvel.

Il *buyback* consiste nel riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 15.000.000¹ di euro.

Si segnala che le modalità attuative e i dettagli informativi relativi al *buyback* sono comunicati in data odierna e, dunque, con un preavviso di oltre 60 giorni rispetto alla data della prima asta in cui verranno effettuati gli acquisti. Ciò risponde all'esigenza di garantire la parità di trattamento tra tutti gli azionisti interessati al disinvestimento. In proposito, si segnala che il Regolamento prevede la possibilità di immettere ordini sul Sistema Vorvel con validità massima di 60 giorni (cfr. art. 72): di conseguenza, alla data di avvio del *buyback*, tutti gli ordini ad oggi pendenti sul mercato saranno necessariamente scaduti.

I termini qui indicati sono meglio descritti nell'infra previsto "Glossario".

Titoli oggetto di riacquisto

Il *buyback* ha ad oggetto le azioni ordinarie emesse dalla Banca (ISIN: IT0003458640), prive di valore nominale e negoziate sul Sistema Vorvel.

Intermediario incaricato.

La Banca ha conferito all'Intermediario incaricato l'incarico di intermediario terzo ai fini dell'esecuzione del *buyback*.

Si rammenta che l'Intermediario incaricato è stato altresì incaricato dalla Banca di svolgere attività di sostegno della liquidità relativamente alle azioni emesse dalla Banca sul Sistema Vorvel (c.d. *liquidity provider*). Al fine di garantire che le condizioni di formazione dei prezzi risultino sempre fisiologiche, a partire dal momento dell'avvio del *buyback* sarà sospesa l'attività dell'Intermediario incaricato quale *liquidity provider* sino all'esaurimento del *buyback*.

¹ Si rammenta che, parallelamente rispetto all'autorizzazione del *buyback*, l'Assemblea dei soci 2023 ha deliberato l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione – rilasciata dall'Assemblea dei soci nel 2019 e rinnovata dall'Assemblea dei soci del 2020, 2021 e 2022 - all'acquisto di azioni proprie per un importo massimo di 3.500.000 euro, per la durata di 12 mesi a far tempo dalla scadenza della precedente autorizzazione, senza soluzione di continuità con il periodo in scadenza il prossimo 30 settembre 2023. Al momento il Consiglio non ha ancora provveduto all'esecuzione della citata delibera, che sarà oggetto di separata e successiva comunicazione al mercato.

Finalità

Il *buyback* ha le finalità diffusamente descritte nella Relazione CdA (cfr. par. 2.2., A)).

Nello specifico, il *buyback* viene promosso ai sensi dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti ed è, altresì, previsto dal Piano industriale vigente.

Il *buyback* consente agli azionisti che hanno inserito un ordine di vendita sul Sistema Vorvel di beneficiare - nel rispetto della parità di trattamento - della possibilità di liquidare, in tutto o in parte, il proprio investimento al prezzo di mercato.

Attraverso la realizzazione del *buyback*, la Banca intende assolvere alle seguenti finalità convergenti, idonee a rispondere a esigenze ed interessi differenziati e, segnatamente:

- trasmettere un segnale positivo, di fiducia, al mercato;
- facilitare il disinvestimento da parte degli azionisti che intendono uscire dalla compagine sociale o ridurre il loro investimento.

Si precisa, inoltre, che:

- (a) il *buyback* consiste in un programma di acquisto di azioni proprie promosso ai sensi degli articoli 132 TUF e 144-bis, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, ovvero sul Sistema Vorvel, secondo le modalità operative stabilite dal Regolamento e che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (b) il *buyback* viene effettuato nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 TUF;
- (c) il *buyback* non è strumentale alla riduzione del capitale sociale attraverso l'annullamento delle azioni proprie che verranno acquistate;
- (d) le azioni acquistate in esecuzione del *buyback* sono caricate nel magazzino titoli della Banca.

Il *buyback* rappresenta un intervento di carattere **straordinario e non ricorrente** che si inquadra nell'ambito delle misure attraverso cui la Banca intende favorire la regolarità e l'efficienza delle negoziazioni, assorbendo una significativa parte degli ordini di vendita non eseguiti. Il *buyback* non ha inoltre impatto sul corretto funzionamento del Sistema Vorvel.

Il Consiglio di Amministrazione conferma la destinazione di tali azioni proprie nel costituito magazzino titoli, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione) o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*) nonché al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti da piani di *stock option*, *stock grant* o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Banca.

Si rappresenta, altresì, che le azioni proprie che saranno acquistate in esecuzione della presente delibera e quindi conferite al magazzino titoli della Banca potranno essere assegnate, in tutto o in parte ed a titolo gratuito, ai soci *pro-quota*. Ciò si giustifica in ragione della prospettata intenzione della Banca di condividere con i soci (che alla data di tale assegnazione abbiano mantenuto in portafoglio le azioni Volksbank) la creazione di valore della Banca avvenuta in questi anni.

Si conferma inoltre che il magazzino titoli potrà essere utilizzato per avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento MAR, ovvero per l'adempimento di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti

aziendali della Banca o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata dalle norme *pro-tempore* vigenti - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 del Regolamento MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Modalità di effettuazione degli acquisti

Le operazioni di acquisto realizzate nell'ambito del *buyback* verranno effettuate nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-*bis*, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, ovvero sia sul Sistema Vorvel, secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli ordini di acquisto saranno immessi dall'Intermediario incaricato nella fase di *pre-asta* delle date definite dal Sistema Vorvel per lo svolgimento delle aste nel periodo di durata del *buyback* (tutte cadenti nella giornata di venerdì) e, in particolare, nelle seguenti date:

- 30/06/2023	- 07/07/2023	- 14/07/2023	- 21/07/2023
- 28/07/2023	- 04/08/2023	- 11/08/2023	- 18/08/2023
- 25/08/2023	- 01/09/2023	- 08/09/2023	- 15/09/2023
- 22/09/2023	- 29/09/2023	- 06/10/2023	- 13/10/2023
- 20/10/2023	- 27/10/2023	- 03/11/2023	- 10/11/2023
- 17/11/2023	- 24/11/2023	- 01/12/2023	- 08/12/2023
- 15/12/2023	- 22/12/2023	- 29/12/2023	- 05/01/2024
- 12/01/2024	- 19/01/2024	- 26/01/2024	- 02/02/2024
- 09/02/2024	- 16/02/2024	- 23/02/2024	- 01/03/2024

Il *buyback* prenderà avvio con l'asta del **30 giugno 2023** e terminerà con l'asta del **1° marzo 2024**. Il periodo di durata del *buyback* (e di conseguenza il numero di aste in cui l'Intermediario incaricato immetterà ordini di acquisto) potrebbe essere ridotto in caso di raggiungimento anticipato dell'ammontare massimo di 15 milioni di euro di azioni acquisite.

Il *buyback* non ha un limite massimo di azioni riacquistabili, ma è limitato al controvalore massimo di 15.000.000,00 di euro, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia in data 3 marzo 2023, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (provvedimento prot. n. [0389568/23]). In considerazione dell'impossibilità di conoscere in anticipo il prezzo a cui verranno concluse tutte le operazioni di acquisto, infatti, il numero di azioni oggetto del *buyback* non è allo stato identificabile. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresenta che, in considerazione delle attuali condizioni di mercato, il prezzo degli ordini di acquisto sarebbe pari a 8,30 euro per azione. Ne consegue che il numero di azioni riacquistabili sarebbe, ai valori odierni, pari a 1.807.228, per un importo corrispondente a 14.999.992,40 euro.

In linea con l'esigenza di intervenire sul Sistema Vorvel nel rispetto del Regolamento dello stesso e di non incidere direttamente sui meccanismi di formazione del prezzo delle azioni della Banca ivi disciplinati, nonché con l'esigenza di assicurare il costante rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato, l'operatività dell'Intermediario incaricato nello svolgimento del proprio incarico sarà assoggettata alle seguenti condizioni, le quali rappresentano, dunque, le condizioni per l'avvio del *buyback*:

- il prezzo indicato nelle proposte di acquisto delle azioni della Banca formulate dall'Intermediario incaricato sarà inferiore o uguale al Prezzo teorico d'asta oppure, se il Prezzo teorico d'asta non si è ancora formato, il prezzo delle proposte di acquisto formulate dall'Intermediario incaricato non sarà superiore al prezzo dell'ultima operazione indipendente, eventualmente riferita alle operazioni concluse nell'asta precedente;

- in occasione di ciascuna asta settimanale prevista dal Regolamento, l'ordine di acquisto immesso dall'Intermediario incaricato non potrà avere ad oggetto un numero di azioni superiore allo sbilancio esistente tra il numero di azioni in vendita e in acquisto, al prezzo testé indicato, al momento dell'inserimento dell'ordine;
- il numero di azioni acquistate nello svolgimento dell'incarico sarà contenuto entro limiti idonei ad evitare che l'intervento dell'Intermediario incaricato determini direttamente l'eventuale raggiungimento (i) della Soglia minima di periodo, (ii) per il solo caso di mancato raggiungimento della Soglia minima nel periodo precedente, della Soglia minima cumulata, e (iii) della Soglia di riferimento, ad eccezione dell'ultima asta del Periodo di osservazione, ovvero, in qualsiasi asta, qualora la quantità teorica d'asta superi la Soglia di riferimento per effetto di ordini di transazioni effettuate da terzi;
- per tutta la durata del *buyback* non saranno considerati vincoli derivanti dal superamento della Soglia di liquidità.

Come anticipato, le modalità operative utilizzate dall'Intermediario incaricato saranno tali da non incidere direttamente sulla Soglia di riferimento, restando salvo il caso del superamento anticipato della Soglia di riferimento per acquisti effettuati da terzi.

Si segnala che l'attuale Periodo di osservazione ha avuto inizio in data 4 novembre 2022 e, dunque, raggiungerà la sua naturale scadenza in data 27 ottobre 2023, salvo superamento anticipato della Soglia di riferimento.

Ne consegue che, indipendentemente dall'implementazione del *buyback*, a partire dal 30 ottobre 2023 troverebbe applicazione il nuovo Prezzo di riferimento, **che avrebbe efficacia dalla prima asta successiva al 30 ottobre 2023 (i.e. l'asta del 3 novembre 2023), ovvero precedentemente in caso di superamento anticipato della Soglia di riferimento.**

Non si può, infatti, escludere che, per effetto di ordini di acquisto indipendenti (per tali intendendosi gli ordini di acquisto inseriti da eventuali soggetti terzi e quindi non immessi in esecuzione del *buyback*), la Soglia di riferimento venga comunque raggiunta prima della scadenza naturale (27 ottobre 2023) e si proceda dunque in anticipo alla rideterminazione del Prezzo di riferimento.

A tale riguardo, occorre rammentare che il Prezzo di riferimento viene rideterminato in ragione o della fisiologica conclusione del Periodo di osservazione ovvero al raggiungimento della Soglia di riferimento per effetto delle quantità scambiate.

In tali casi, sarà comunque automaticamente rideterminato il Prezzo di riferimento a partire dall'asta successiva a quella in cui la Soglia di riferimento sia stata raggiunta. Per l'effetto, risulteranno diversi anche i nuovi limiti di inserimento degli ordini e validazione del prezzo e, con esso, il Prezzo teorico d'asta.

A mero titolo esemplificativo, si rappresenta che, nelle attuali condizioni di mercato, il prezzo medio degli scambi corrisponde a 8,30 euro. Qualora gli scambi, prima del raggiungimento della Soglia di riferimento, avvenissero sempre a 8,30 euro, questo prezzo rappresenterebbe il nuovo Prezzo di riferimento al quale sarebbero applicati i limiti (+/- 8%) di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta. Di conseguenza, sempre a mero titolo esemplificativo, gli scambi, successivamente alla rideterminazione del Prezzo di riferimento, potrebbero avvenire ad un prezzo inferiore, sino all'8% del nuovo prezzo di riferimento ipotizzato a 8,30 euro.

Si sottolinea che, alla luce delle modalità operative contenute nell'incarico dell'Intermediario incaricato, si ritiene ragionevole prevedere che l'Intermediario incaricato potrà acquisire un numero consistente di azioni nell'asta del 27 ottobre 2023, ovvero in un'asta precedente in caso di superamento anticipato della Soglia di riferimento a seguito di ordini di acquisto indipendenti immessi nella stessa asta.

Si ricorda che la validità degli ordini è di 60 giorni e che l'abbinamento sul Sistema Vorvel degli ordini di acquisto con quelli di vendita avviene sulla base di un criterio cronologico di inserimento dell'ordine.

Le operazioni di acquisto effettuate nell'ambito del *buyback* formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in particolare, attraverso una rendicontazione settimanale.

Eventuali successive modifiche al *buyback* di riacquisto, incluse eventuali sospensioni o interruzioni, verranno tempestivamente rese note al pubblico.

Conferimento ed esecuzione degli ordini di vendita

L'art. 44 del Regolamento prevede che la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, a parità di prezzo, seguendo il criterio di priorità temporale determinato dall'orario di immissione dell'ordine. Vengono così realizzati, in concreto, i principi di non discrezionalità e di terzietà ed indipendenza che contraddistinguono ogni sistema multilaterale di negoziazione e, nella specie, il Sistema Vorvel.

Pertanto, a fronte dell'ordine di acquisto immesso per ciascuna data d'asta dall'Intermediario incaricato, verranno eseguiti i soli ordini di vendita che presentino un prezzo coerente con quello portato dall'ordine di acquisto. L'esecuzione di tali ordini di vendita avrà luogo, fino a concorrenza dell'importo portato dall'ordine di acquisto immesso, secondo un criterio cronologico legato alla priorità temporale di immissione dell'ordine di vendita. Lo squilibrio attualmente esistente tra quantità in vendita e quantità in acquisto è tale da consentire l'esecuzione dei soli ordini di vendita cronologicamente più risalenti.

Ulteriori informazioni

Ad oggi (prima della esecuzione dell'asta odierna):

(a) il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca è costituito da n. 50.498.438 azioni prive di valore nominale;

(b) la Banca detiene in portafoglio n. 2.766.675 azioni proprie, pari al 5,48 % del capitale sociale. L'Assemblea dei Soci della Banca, in data 1° aprile 2023, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali, anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, al corrispettivo discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione medesimo nel perseguimento dell'interesse sociale.

Le operazioni di acquisto effettuate nell'ambito del *buyback* formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Eventuali successive modifiche al *buyback* verranno tempestivamente rese note al pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Glossario

Aderente Diretto	Il Soggetto partecipante autorizzato che aderisce al Mercato e tramite operazioni (Ordini) per la negoziazione in conto terzi.
Banca	Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.
Buyback	Programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo di 15.000.000 di euro.
Limiti di inserimento ordini	Limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli Ordini rispetto al Prezzo di riferimento. Gli Ordini immessi al di fuori di tali limiti sono automaticamente rifiutati. Il Limite di inserimento ordini è definito come <i>percentuale</i> del prezzo di riferimento ed è pubblicato sul sito internet del Mercato.
Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta	Limite massimo di variazione del Prezzo teorico d'asta rispetto al Prezzo di riferimento. Non sarà validato il Prezzo teorico d'asta che non rispetti tale limite e, conseguentemente, non saranno conclusi contratti. Il Limite di validazione del Prezzo teorico d'asta è definito come <i>percentuale</i> del prezzo di riferimento ed è pubblicato sul sito <i>internet</i> del Mercato.
Periodo di controllo	Segue il Periodo di osservazione nel caso in cui, alla fine di quest'ultimo, non sia stata raggiunta la Soglia di liquidità. Il Periodo di controllo ha una durata di 12 (dodici) mesi e all'interno dello stesso si misura la consistenza degli scambi ai fini della determinazione del Prezzo di riferimento.
Periodo di osservazione	Indica un arco temporale di 12 (dodici) mesi all'interno del quale si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare il Prezzo di riferimento. Il Periodo di osservazione è riferito in via autonoma a ciascuno strumento finanziario. In fase di avvio delle negoziazioni, il Periodo di osservazione decorre dalla prima giornata di negoziazione dello strumento medesimo. Successivamente, il Periodo di osservazione ha inizio dalla prima giornata di negoziazione successiva al verificarsi di una circostanza che implichi, secondo quanto previsto dal Regolamento, la modifica del Prezzo di riferimento.
Periodo intermedio di controllo	Il Periodo di controllo è suddiviso in Periodi intermedi di controllo della durata di 2 (due) mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento degli ordini e dei Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Periodo intermedio di osservazione	Il Periodo di osservazione è suddiviso in sei Periodi intermedi di osservazione della durata di 2 (due) mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento ordini e Limiti di Validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Prezzo di riferimento	Il Prezzo di riferimento è definito come il prezzo sul quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e i Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta. Il Prezzo di riferimento di uno strumento finanziario è pari al Prezzo medio ponderato, ovvero se quest'ultimo dovesse mancare, al Prezzo di controllo se valorizzato.
Prezzo teorico d'asta	Il Prezzo teorico d'asta è determinato come segue: 1) Il Prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari; 2) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti); 3) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo più prossimo all'ultimo Prezzo di riferimento (se presente);

	4) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo Prezzo di riferimento (se presente), il Prezzo teorico d'asta è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.
Regolamento	Il Regolamento del Sistema Vorvel, approvato da Vorvel SIM S.p.A., nella versione <i>pro-tempore</i> vigente.
Regolamento Emittenti	Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.
Regolamento MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014.
Relazione CdA	Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 9 marzo 2023.
Sistema Vorvel	Sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A., segmento "Equity Auction".
Soglia di liquidità	Indica un quantitativo minimo di azioni scambiate misurato in modo cumulato alla fine dell'intero Periodo di osservazione/controllo. È definita come la somma delle 6 (sei) soglie minime di periodo stabilite per ciascun Periodo intermedio di osservazione/controllo.
Soglia di riferimento	Indica un quantitativo di azioni scambiate e misurato, in occasione di ogni asta, in modo cumulato all'interno dell'intero Periodo di osservazione/controllo al raggiungimento del quale sarà definito il nuovo Prezzo di riferimento calcolato come media dei Prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione/controllo, ponderati per i volumi. La Soglia di riferimento è definita come percentuale del numero di azioni in circolazione dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata a Vorvel dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato la Soglia di riferimento può essere modificata dall'Emittente, e comunicata a Vorvel dall'Aderente Diretto, una sola volta nel corso del Periodo osservazione. Il raggiungimento della Soglia di riferimento determina l'inizio di un nuovo Periodo di osservazione.
Soglia minima cumulata	È data dalla somma delle soglie minime di periodo a partire dall'inizio del Periodo di Osservazione.
Soglia minima di periodo (bimestrale)	Indica un quantitativo minimo di azioni scambiate misurato in modo indipendente all'interno di ciascun Periodo intermedio di osservazione/controllo, al mancato raggiungimento del quale sarà automaticamente ampliato il Limite di inserimento ordini e il Limite di Validazione del Prezzo teorico d'asta. La Soglia minima di periodo è definita come percentuale del numero di azioni in circolazione dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata a Vorvel dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato.
TUF	D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente comunicato stampa *price sensitive*, redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, dell'art. 144-bis comma 3 del Regolamento Emittenti e dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza (d.lgs n. 58/1998), è pubblicato sul Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato "e-market SDIR" www.emarketstorage.com nonché sul sito internet aziendale www.volksbank.it.

Contatti:

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Media Relations

Maria Santini
T: +39 0471 996548
M: +39 334 6353522
maria.santini@volksbank.it

Il presente comunicato stampa *price sensitive*, redatto ai sensi dell'art. 109 Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999) e art. 114 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998), è pubblicato sul Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato "e-market SDIR" www.emarketstorage.com nonché sul sito internet aziendale www.volksbank.it.

Volksbank (anno di fondazione 1886) con sede a Bolzano, è presente come Banca regionale oltre che sul mercato d'origine dell'Alto Adige anche nel Nord-Est d'Italia nelle province di Trento, Belluno, Treviso, Pordenone, Vicenza, Padova e Venezia. Le filiali di Volksbank complessivamente operative sono 160. La Banca annovera circa 1.300 collaboratori.

Fine Comunicato n.30017-21

Numero di Pagine: 12